AMBITO TERRITORIALE TA/2

Massafra Mottola Palagiano Statte ASL/TA

DELIBERAZIONE

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE TA2

N. 27 DEL 11/11/2022

OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale dell'Ambito. Determinazione delle tariffe, delle contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2023

L'anno duemilaventidue, addì undici. del mese di Novembre, alle ore 11:30, nella residenza Comunale si è riunito il Coordinamento Istituzionale con i presenti e gli assenti all'interno dell'Atto indicati, sotto la vice presidenza dell'assessore avv. Maria Rosaria Guglielmi.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa D'ELIA LOREDANA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l' Avv. GUGLIELMI MARIA ROSARIA, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Sono presenti i seguenti componenti :

Il Comune di MASSAFRA	Componente/Delegato Ass. Servizi Sociali	Avv. Maria Rosaria Guglielmi
Il Comune di MOTTOLA	Componente/Delegato Ass. Servizi Sociali	ASSENTE
Il Comune di PALAGIANO	Componente/Delegato Ass. Servizi Sociali	Dott.ssa Angela Liverano
Il Comune di STATTE	Componente/Delegato Ass. Servizi Sociali	Sig.Ivan Orlando
ASL TA	Componente/Delegato Direttore Area Socio Sanitaria	ASSENTE

RELAZIONE TECNICA

Premesso che in data 5/12/2013 veniva sottoscritta, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la Convenzione di gestione associata delle funzioni e servizi sociali tra i Comuni dell'Ambito territoriale n. 2, successivamente rinnovata e ad oggi in vigenza**,** con la quale il Comune di Massafra viene individuato quale Ente capofila dell'Ambito territoriale sociale (art. 7), il cui schema veniva preventivamente approvato dai Consigli Comunali dei singoli Comuni :

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Massafra n. 109 del 29/10/2013;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Mottola n. 87 del 25/11/2013;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Palagiano n. 57 del 26/11/2013;
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Statte n. 46 del 27/11/2013

Che in particolare, nella Convenzione si disciplinano all'**Art. 8** le "***Funzioni del Comune capofila",*** nel quale si specifica, tra l'altro, che il Comune capofila "*adotta tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona; gestisce le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona;.esercita ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit; verifica ed assicura la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione";*

Dato atto:

- che con il decreto interministeriale 31 dicembre 1983 è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale;
- che *i servizi a domanda individuale* raggruppano quelle attività gestite dagli enti locali che non sono intraprese per obbligo istituzionale, che sono erogati su richiesta dell'utente e che non sono elargiti per legge a titolo gratuito;
- che questo Ambito Territoriale ha istituito ed attivato i seguenti servizi a domanda individuale previsti dal Piano di zona, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 19/2006 e dal Regolamento regionale attuativo della stessa n. 4/2007 e s.m.i.:

Servizi a Domanda Individuale	Dettaglio	Regolamento regionale n. 4/2007
Servizi di assistenza domiciliare in favore	assistenza domiciliare	art. 88 reg. Reg. n. 4/2007

delle persone anziane non autosufficienti ultrasessantacinquenni	integrata (ADI) anziani	
	assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD) anziani	art. 87 reg. Reg. n. 4/2007
Servizi di assistenza domiciliare in favore delle persone non autosufficienti fino a 65anni	assistenza domiciliare integrata (ADI) disabili	art. 88 reg. Reg. n. 4/2007
	assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD) disabili	art. 87 reg. Reg. n. 4/2007
Trasporto assistito disabili		Altro

Visto l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

Rilevato che, ai sensi della normativa sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione.

Dato atto che il Comune di Massafra, ente capofila dell'Ambito, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2021, non risulta essere strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%

Visti

- il *Regolamento Unico di Ambito per l'accesso alle prestazioni e alla compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni*, adottato con delibera del Consiglio Comunale del Comune Capofila, n. 89 del 23.11.2006 e ss.mm.ii. e successivamente modificato;
- la Deliberazione di Coordinamento n. 13 del 30.09.2014 che ha approvato la modifica dell'art. 25 del suddetto Regolamento di accesso elevando la soglia di esenzione per i servizi domiciliari;
- il Regolamento dell'Ambito per l'Accesso al Sistema Integrato locale dei Servizi e degli Interventi Sociali adottato dal Comune di Massafra con Del. C.C. n. 89 del 23.11.2006), e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29/11/2012, all'art. 25 "Fasce di accesso", recependo le modifiche apportate al Regolamento Regionale n. 4/2007, che stabilisce le seguenti fasce di contribuzione alla spesa dell'utente

fascia di reddito	**Percentuale di contribuzione dell'utente**
ISEE fino ad € 7.500,00	esenzione totale
ISEE da € 7.500,01 ad € 11.250,00	contribuzione del 15% del costo del servizio
ISEE da € 11.250,01 ad € 20.000,00	contribuzione del 25% del costo del servizio
ISEE da € 20.000,01 ad € 25.000,00	contribuzione del 35% del costo del servizio
ISEE da € 25.000,01 ad € 30.000,00	contribuzione del 45% del costo del servizio
ISEE da € 30.000,01	contribuzione del 50% del costo del servizio

Visto il REGOLAMENTO REGIONALE 7 aprile 2015, n. 11 "Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.

51 del 13/04/2015, che ha disciplinato con l'art. 6 i "Requisiti di accesso ai servizi e criteri per la compartecipazione degli utenti", come segue:

"1. Ai fini del calcolo dell'ISEE valgono le disposizioni di cui al DPCM n. 159/2013.
2. I Comuni, associati in ambito territoriale, con proprio regolamento unico di Ambito, definiscono i requisiti per l'accesso ai servizi sociali, socio assistenziali e sociosanitari e i criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni.
3. L'ISEE, come disciplinato dal DPCM n. 159/2013, è:
- requisito di accesso ai contributi economici e ai titoli per l'acquisto di servizi;
- criterio per la compartecipazione al costo delle prestazioni e strumento di differenziazione del valore dei titoli di acquisto.
4. Per i servizi residenziali a ciclo continuativo i Comuni provvedono ad integrare la retta di ricovero nei casi in cui il beneficiario non riesca a far fronte al pagamento, e comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio.
5. La compartecipazione (dell'ente) al costo dei servizi residenziali (a ciclo continuativo) per utenti non autosufficienti è determinata al netto delle indennità percepite dal richiedente, che concorrono, in via prioritaria, al pagamento della retta di ricovero.
6. Per i servizi a ciclo diurno e per i servizi domiciliari l'ISEE è criterio di compartecipazione al costo dei servizi.
7. Fatta eccezione per i servizi residenziali a ciclo continuativo, per i quali si applicano le disposizioni dei precedenti commi 4 e 5, la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione viene individuata nel valore minimo ISEE di € 2.000,00, che l'Ambito territoriale con proprio atto può variare. La soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio è di € 15.000,00; tale soglia può essere variata in relazione a specifiche tipologie di servizi, che l'Ambito territoriale individua con proprio regolamento.
8. I Comuni associati in Ambito territoriale possono prevedere ulteriori agevolazioni per i propri residenti e introdurre ulteriori requisiti per l'accesso a specifiche tipologie di servizi e prestazioni, come previsto dall'art.2, comma 1, del DPCM 159/2013."

Visti, altresì,

- l'art. 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007 novellato dal Reg. R. n. 11 del 7 aprile;
- la Deliberazione G.R. n. 630 del 30 marzo 2015 con cui sono state approvate le "***Linee guida regionali per l'organizzazione delle cure domiciliari integrate (CDI);***
- la Deliberazione di G.R. n. 1160 del 26/05/2015 avente ad oggetto : "***Attuazione dell'art. 32 del Reg. R. 18 gennaio 2007, n. 4, per la determinazione della tariffa di riferimento regionale per le prestazioni sociali e sociosanitarie erogate in SAD e ADI ex art. 87 e art. 88 del Reg. R. n. 4/2007". Approvazione.***"
- **l'Avviso Pubblico n. 1/2016 POR Puglia 2014/2020** - Linea di Azione 9.7 FSE per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità",
- **l'Avviso Pubblico n. 1/2017 POR PUGLIA 2014/2020** - Linea di Azione 9.7, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità", **che ha sostituito il precedente Avviso**

Rilevato

- che all'art. 13 detto ultimo Avviso disciplina il **"**Valore del Buono Servizio e della quota di compartecipazione", stabilendo quanto segue:
  "1. *Ai fini del presente Avviso, il pagamento della tariffa applicata dalle unità di offerta, in relazione alla sola componente sociale di spesa, debitamente portata a conoscenza del referente del nucleo familiare tramite preventivo di spesa, è corrisposto tramite:*
  a) il Buono Servizio pagato direttamente all'unità di offerta dall'Ambito Territoriale di riferimento;
  b) per i soli servizi a ciclo diurno semi-residenziale (artt. 60 e 60ter, 68, 105, 106) una quota di compartecipazione da parte del nucleo familiare composta da una quota fissa pari a € 50,00 uguale per tutti i beneficiari e da una quota variabile aggiuntiva determinata in base al valore dell'ISEE ordinario, ovvero in base al valore dell' ISEE

RISTRETTO nel rispetto della disciplina di cui ai successivi co. 4, 5, 6 pagata direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta;

- per i soli servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88) una quota di compartecipazione da parte del nucleo familiare determinata in base al valore dell'ISEE ordinario, ovvero in base al valore dell'ISEE RISTRETTO nel rispetto della disciplina di cui ai successivi co. 4, 5, 6, pagata direttamente al soggetto gestore dell'unità di offerta.

2. Le tariffe di cui al precedente comma 1 per servizi ex artt. 60, 60ter, 68, 87, 88, 105, 106 così come disciplinate dal A.D. n. 390/2015 (Avviso Pubblico n. 3/2015), anche in recepimento delle specifiche disposizioni ex Del. G.R. n. 3032/2010 e Del. G.R.n. 1160/2015, rappresentano "Costo Standard"di riferimento per i servizi medesimi.

3. L'entità della compartecipazione al pagamento della tariffa applicata da parte del nucleo familiare, in relazione alle condizioni economiche, così come rilevano da DSU ISEE regolarmente rilasciata ed in corso di validità, è così determinata:

Per servizi a ciclo diurno semi-residenziali (artt. 60, 60ter, 68, 105, 106)

FASCE DI VALORE ISEE* * sempre ISEE ORDINARIO se l'utente accede a servizi socio-assistenziali (artt. 68, 105, 106). Se l'utente accede a servizi socio-sanitari (artt. 60, 60ter) in base al valore ISEE più favorevole	***QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO***
- *€ 0,00 a € 2.000,00*	- *€ 50,00 (franchigia fissa)*
- *da 2.001,00 a € 5.000,00*	- *€ 50,00 + 10% della restante quota sociale della tariffa*
- *da € 5.001,00 a € 10.000,00*	- *€ 50,00 + 20% della restante quota sociale della tariffa*
- *da € 10.001,00 a € 15.000,00*	- *€ 50,00 + 30% della restante quota sociale della tariffa*
- *da € 15.001,00 a € 20.000,00*	- *€ 50,00 + 40% della restante quota sociale della tariffa*
- *da € 20.001,00 a € 25.000,00*	- *€ 50,00 + 50% della restante quota sociale della tariffa*
- *da € 25.001,00 a € 30.000,00*	- *€ 50,00 + 60% della restante quota sociale della tariffa*
- *da € 30.001,00 a € 35.000,00*	- *€ 50,00 + 70% della restante quota sociale della tariffa*
- *da € 35.001,00 a € 40.000,00*	- *€ 50,00 + 80% della restante quota sociale della tariffa*

Per servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88)

FASCE DI VALORE ISEE* * sempre ISEE ORDINARIO se l'utente accede a servizi socio- assistenziali (art. 87). Se l'utente accede a servizi socio-sanitari (art. 88) in base al valore ISEE più favorevole	***QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO***
- *Da € 0,00 a € 2.000,00*	- *Esente da compartecipazione*
- *da 2.001,00 a € 5.000,00*	- *10% della quota sociale della tariffa*
- *da € 5.001,00 a € 10.000,00*	- *20% della quota sociale della tariffa*
- *da € 10.001,00 a € 15.000,00*	- *30% della quota sociale della tariffa*
- *da € 15.001,00 a € 20.000,00*	- *40% della quota sociale della tariffa*
- *da € 20.001,00 a € 25.000,00*	- *50% della quota sociale della tariffa*
- *da € 25.001,00 a € 30.000,00*	- *60% della quota sociale della tariffa*
- *da € 30.001,00 a € 35.000,00*	- *70% della quota sociale della tariffa*
- *da € 35.001,00 a € 40.000,00*	- *80% della quota sociale della tariffa*

Atteso

- che i ***servizi a ciclo diurno semi-residenziali (artt. 60, 60 ter***) presenti sul territorio dell'Ambito sono svolti in regime di Concessione (Centri Diurni ex art. 60 aventi sede nei quattro Comuni dell'Ambito) o come strutture a titolarità e gestione privata (Centro Alzheimer ex art. 60 ter avente sede a Massafra) e che, pertanto, il pagamento della quota spettante all'utente avviene direttamente nei confronti del gestore;
- che invece, i ***servizi domiciliari S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88)*** possono essere effettuati dalle unità di offerta iscritte al Catalogo alle quali l'utente si rivolge direttamente ma anche da gestori di un servizio affidatario di un appalto stipulato con l'Ambito***;***
- che nel caso di servizi erogati mediante buoni servizio, l'utente paga la quota di propria spettanza direttamente nei confronti del gestore, invece, in caso di appalto, l'utente effettua il versamento della quota direttamente all'Ambito titolare del servizio erogato

Dato atto della opportunità e necessità

- di utilizzare, per ragioni di equità e di omogeneità in relazione a servizi di uguale natura, criteri di determinazione delle tariffe uguali per entrambi i casi e di stabilire, pertanto, con il presente atto, che anche per i servizi domiciliari erogati mediante appalto, venga utilizzato lo stesso criterio di determinazione dell'entità della compartecipazione al pagamento della tariffa, previsto dall'Avviso Pubblico n. 1/2016, come sopra riportato;
- di prendere a riferimento per la determinazione della compartecipazione il costo orario stabilito dalla Regione Puglia con la citata Deliberazione di G.R. n. 1160 del 26/05/2015 fissato in **€ 18,45** per il SAD e l'ADI (da calcolare al 50% per la sola quota sociale);
- di modificare in tal senso l'art. 25 del *Regolamento Unico di Ambito per l'accesso alle prestazioni e alla compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni*, adottato con delibera del Consiglio Comunale del Comune Capofila, n. 89 del 23.11.2006 e ss.mm.ii., relativamente ai servizi domiciliari SAD e ADI, nelle more che venga predisposto ed approvato un Nuovo regolamento

Visti altresì la Deliberazione di Coordinamento n. 12 del 21/05/2013 che stabilisce il costo sociale del servizio trasporto assistito e la compartecipazione dell'utente per fruire dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 25 del *Regolamento Unico di Ambito per l'accesso alle prestazioni e alla compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni*;

Dato atto che il suddetto regolamento, all'art. 17 "Determinazione della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali", recependo le modifiche apportate al Regolamento Regionale n. 4/2007, stabilisce le seguenti fasce di contribuzione alla spesa dell'utente:

- **1. per i servizi residenziali a ciclo continuativo**
  a. l'integrazione economica dell'Ambito territoriale e dei Comuni alle rette di ricovero solo nei casi in cui il beneficiario non riesca a far fronte al pagamento con tutti i suoi redditi, e comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio;
  b. la misura dell'integrazione economica dell'Ambito territoriale e dei Comuni alle rette di ricovero, per utenti non autosufficienti, è determinata al netto delle indennità percepite dal richiedente, che concorrono, in via prioritaria, al pagamento della retta di ricovero.
- **2. Per gli inserimenti presso le strutture residenziali**, fermo restando quanto previsto dai punti a) e b) del precedente comma 1, l'Ambito territoriale e i Comuni, qualora a causa della insufficienza degli stanziamenti sui relativi capitoli di spesa, non possano farsi carico della suddetta quota di integrazione , verificano - limitatamente alle situazioni più gravi valutate dal Servizio sociale - la possibilità di supportare comunque l'utente nel pagamento della retta, erogando un eventuale contributo mensile.
- **3. Per i servizi domiciliari e a ciclo diurno**
  a. la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio è individuata nel valore minimo di euro 2.000,00;

b. la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio è individuata in un valore dell'ISEE uguale a euro 15.000,00, fatte salve eventuali diverse regolamentazioni;

c. il valore dell'ISEE da considerare dovrà determinarsi ai sensi dell'art.2 e segg. del DPCM 159 del 5.12.2013; in particolare, per le prestazioni di cui al comma 4 del citato articolo è calcolato con le modalità di cui agli artt.6, 7 e 8 del medesimo decreto;

d. per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b), il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula, fatte salve eventuali diverse regolamentazioni di Ambito o comunali:

Q = (Isee x C)/SM

dove

Q sta per quota di compartecipazione a carico del richiedente;

Isee sta per indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

C sta per costo della prestazione sociale agevolata;

SM sta per soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento per intero della prestazione sociale agevolata.

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2023-2025 è in corso di predisposizione;

Per quanto sopra riportato occorre determinare la compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni socio assistenziali dei Comuni dell'Ambito territoriale TA/2, nel rispetto e in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 19/2006 e dal Regolamento regionale attuativo della stessa n. 4/2007 e s.m.i., recepiti dal *Regolamento Unico di Ambito per l'accesso ai servizi e alle prestazioni*, sopra citato.

Tutto ciò premesso, si rinvia all'Organo competente per le relative determinazioni.

Il Dirigente
Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Loredana D'Elia

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Letta, acquisita e condivisa la relazione Tecnica sopra esposta;

Visto l'allegato prospetto "A" - parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - dei servizi pubblici a domanda individuale dell'Ambito territoriale TA/2, in cui sono riportate le tariffe di contribuzione;

Rilevato che i servizi pubblici a domanda individuale gestiti da questo Ambito, di cui al D.L. 28.02.1983 n. 55 convertito in L. n. 131/1983, per l'anno 2022, sono riassunti nel prospetto "B" - parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - dove vengono compresi i costi complessivi di gestione, secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge n. 38/1990, comprendenti gli oneri diretti ed indiretti del personale, le spese per l'acquisto di beni, servizi e manutenzione, le spese per i trasferimenti e le percentuali di copertura degli stessi, le spese e le entrate previste nel corrente bilancio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:
- la L. 241/90 e successive modificazioni
- Il D.Lgs. 112/98,
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge Quadro n. 328 dell'8 novembre 2000;
- la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006;
- il Regolamento regionale 4/2007 e ss.mm.;
- il DPCM n. 159 del 5.12.2013;
- lo Statuto comunale del Comune Capofila;
- il vigente regolamento comunale di contabilità del Comune Capofila;
- Il Regolamento Contabile dell'Ambito Territoriale;
- il Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, con cui è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, autorizzando automaticamente l'esercizio provvisorio sino a tale data.

Visti i pareri espressi preventivamente sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000

A voti unanimi favorevoli resi nella forma di legge

DELIBERA

per tutte le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte, per far parte integrante e sostanziale del presente atto

1. **di approvare per l'anno 2023, le tariffe di contribuzione dei servizi a domanda individuale** attivati da questo Ambito Territoriale, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 19/2006 e dal Regolamento regionale attuativo della stessa n. 4/2007 e s.m.i., di cui all'**allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione**;

2. **di stabilire** che, per ragioni di equità e di omogeneità, anche per i servizi domiciliari ex art. 87 e 88 del Reg. Reg. n. 4/2007, erogati mediante appalto, venga utilizzato lo stesso criterio di determinazione dell'entità della compartecipazione al pagamento della tariffa, previsto dall'Avviso Pubblico n. 1/2017, come riportato in premessa;

   PER SERVIZI DOMICILIARI S.A.D. (art. 87) e A.D.I. (art. 88)

FASCE DI VALORE ISEE* ****sempre ISEE ORDINARIO se l'utente accede a servizi socio- assistenziali (art. 87). Se l'utente accede a servizi socio-sanitari (art. 88) in base al valore ISEE RISTRETTO***	***QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL BENEFICIARIO***
Da € 0,00 a € 2.000,00 *da 2.001,00 a € 5.000,00* *da € 5.001,00 a € 10.000,00* *da € 10.001,00 a € 15.000,00* *da € 15.001,00 a € 20.000,00* *da € 20.001,00 a € 25.000,00* *da € 25.001,00 a € 30.000,00* *da € 30.001,00 a € 35.000,00* *da € 35.001,00 a € 40.000,00*	*Esente da compartecipazione* *10% della quota sociale della tariffa* *20% della quota sociale della tariffa* *30% della quota sociale della tariffa* *40% della quota sociale della tariffa* *50% della quota sociale della tariffa* *60% della quota sociale della tariffa* *70% della quota sociale della tariffa* *80% della quota sociale della tariffa*

3. **di dare atto** che le tariffe di contribuzioni consentono una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari al 4,1%, come risulta dal quadro riepilogativo, giusta **allegato "B**" alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale;

4. **di rendere** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000, previa apposita separata votazione unanime;

5. **di trasmettere** il presente provveddimento alla Giunta Comunale del Comune Capofila per il recepimento e la successiva allegazione del provveddimento comunale di allegazione al bilancio di previsione 2023-2025 che sarà approvato dal Comune di Massafra;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **D'ELIA LOREDANA** in data **07/11/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
Dott.ssa D'ELIA LOREDANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **PERRONE FRANCESCA** in data **10/11/2022** ha espresso

parere **FAVOREVOLE**
Dott.ssa PERRONE FRANCESCA

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco f.f.	**Il Vice Segretario Generale**
Avv. GUGLIELMI MARIA ROSARIA	**Dott.ssa D'ELIA LOREDANA**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3911

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **GALLO SABINO** attesta che in data 11/11/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

Massafra, lì 11/11/2022

Il Firmatario della pubblicazione

GALLO SABINO